



N. **5** Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

seduta: STRAORDINARIA

Oggetto: Approvazione nuova convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **19:30** presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale di Santo Stefano di Cadore.

	Presenti	Assenti
BUZZO Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DA RIZ Irving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MARIO Fabiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MARIO Giulia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE ZOLT Marta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TONON Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZANDONELLA PITON Lara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARTA Moreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE ZOLT Riccardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE ZOLT Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	8	2

Presiede la Signora *Alessandra BUZZO*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. *Giorgio RANZA*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente al Consiglio che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che tra i Comuni di S. Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada è in essere la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria, classificata in classe IV, per la durata di anni tre decorrenti dal 3 ottobre 2016, data di nomina e presa in servizio del segretario titolare dr. Giorgio Ranza;

DATO ATTO che con precedente provvedimento consiliare, adottato nella seduta odierna, è stato approvato, per motivi di opportunità, lo scioglimento anticipato e consensuale della suddetta convenzione;

RITENUTO di addivenire ad una diversa soluzione organizzativa;

EVIDENZIATO:

- **Che** con delibera C.C. n. 23 in data 11.07.2017, quest'Amministrazione comunale ha disposto l'avvio del procedimento per l'attivazione del disegno di legge regionale per la fusione tra i Comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore;
- **Che** è stato affidato incarico esterno per lo studio di fattibilità inteso a motivare e documentare il progetto di fusione tra i due Comuni;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di ricostituire la convenzione di segreteria tra i Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore;

ESAMINATO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni di S. Stefano e S. Pietro, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Santo Stefano di Cadore il ruolo di Comune Capo Convenzione;

DATO ATTO che, a seguito del convenzionamento tra i predetti Comuni di classe IV° - aventi singolarmente popolazione inferiore a 3.000 abitanti secondo i dati risalenti al 31.12.2017 (Santo Stefano di Cadore n. 2511 abitanti; San Pietro di Cadore n. 1601 abitanti) - la somma delle popolazioni dei medesimi è pari a 4112 abitanti;

VISTA, peraltro, la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 485 del 24.03.2015 ad oggetto "*Convenzioni per l'Ufficio di Segreteria*" che ammette che, a seguito del convenzionamento tra i Comuni, la popolazione complessiva dei medesimi possa superare la soglia dei 3000 abitanti, a condizione che tutti i singoli comuni interessati siano di classe IV°, in quanto singolarmente di popolazione inferiore a tale soglia, e che, quindi, non essendoci un comune di più elevata classificazione, il segretario che sarà nominato titolare della convenzione di segreteria posseda l'idoneità alla nomina nella fascia professionale C);

PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni sopraddetti hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario nella seguente misura:

- Santo Stefano di Cadore: 50% pari a n. 18 ore di servizio settimanale
- San Pietro di Cadore: 50% pari a n. 18 ore di servizio settimanale

VISTA la Legge 30 luglio 2010 - n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agazia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione alla stessa a a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 – n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV, fra i Comuni di Santo Stefano di Cadore e di San Pietro di Cadore;
2. **DI STABILIRE** che il Comune capo convenzione è Santo Stefano di Cadore
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub. lett.A), per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO CHE** la convenzione di segreteria:
 - avrà la durata di anni 03 (tre);
 - successivamente alla stipula, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura – UTG di Venezia Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
 - costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i Comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa in servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;
5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* alla sottoscrizione della convenzione approvata.

Con separata votazione palese ed unanime, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 267/2000.


Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE
data 30.01.2018

CONTRARIO

dott. RANZA Giorgio





PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

FAVOREVOLE
data 30.01.2018

CONTRARIO

rag. POMARE' Dina



IL PRESIDENTE
Alessandra BUZZO


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio LANZA


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 7 FEB. 2010 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 7 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 7 FEB. 2010

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3^o comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267;
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3^o comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data _____.
- E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO DI CADORE
E
DI SAN PIETRO DI CADORE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il **COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE** (BL), con sede a Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma, 38, Codice Fiscale e Partita Iva 00184890259, legalmente rappresentato dal Sindaco *Alessandra BUZZO*;

il **COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE** (BL), con sede a San Pietro di Cadore, Piazza Roma, 1, Codice Fiscale e Partita Iva 83002170252, legalmente rappresentato dal Sindaco *Elisabetta BORCA CASANOVA*;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione del Comune di Santo Stefano di Cadore, con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva nei modi di legge;
- l'Amministrazione comunale di San Pietro di Cadore, con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva nei modi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 04.12.1997

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1
OGGETTO E FINE**

I Comuni di Santo Stefano di Cadore (BL) e di San Pietro di Cadore (BL) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Santo Stefano di Cadore assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia dei Segretari Comunali, mediante individuazione dell'unico segretario, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purchè nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti convenzionati. Per la sostituzione del segretario titolare in caso di vacanza, assenza o impedimento, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione con l'emissione di provvedimenti, ove necessario, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo;
- b) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- c) l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di

Santo Stefano di Cadore e di San Pietro di Cadore il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, e di ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti ed Ente Previdenziali ed Assistenziali, nonché delle spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso assenza od impedimento del segretario comunale titolare. e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Ogni trimestre il Comune capo convenzione comunicherà agli altri comuni in convenzione il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di San Pietro di Cadore provvederà al rimborso del saldo della quota rispettivamente a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione:

- Comune di Santo Stefano di Cadore: 50%
- Comune di San Pietro di Cadore: 50%

Le spese relative ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune Capo-Convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma IV, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, secondo le vigenti disposizioni in materia e i diritti di rogito. I diritti di rogito liquidati da ogni singolo Comune saranno comunicati al Comune Capo-Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dalla legge.

Il rimborso delle spese per l'accesso dalla sede del Comune Capo-Convenzione alle sedi convenzionate, previsto dall'art. 45 del CCNL 16.05.2001 compete ed è corrisposto dai Comuni di Sappada e di San Pietro di Cadore, in qualità di Comuni convenzionati; il Segretario, a tale scopo, è autorizzato ad utilizzare l'auto propria.

Resta, infine, a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 16.05.2001.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 03 (tre).

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione o del recesso unilaterale da essa dovrà essere data comunicazione ai Comuni convenzionati, al Segretario della convenzione e al Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – ex Ages Sezione Regionale del Veneto.

I Sindaci dei comuni convenzionati, in caso di recesso unilaterale di uno di essi, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire la spesa del Comune recedente in proporzione ai Comuni rimanenti.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione e in caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della delibera del C.d.A. Nazionale dell'ex Ages n. 150 del 15.07.1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede convenzionata, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni del Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Veneto o da altro titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla stessa Prefettura. Per il Periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso stabilito come da circolare dell'ex Ages sezione regionale del Veneto n 10/2010. La relativa spesa è ripartita tra i Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 6.

ART. 10
CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe IV (popolazione residente sino a 3000 abitanti) in quanto costituita da Comuni tutti di classe IV singolarmente aventi popolazione sino a 3000 abitanti. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto all'Agenzia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Santo Stefano di Cadore, il Sindaco _____

Comune di San Pietro di Cadore, il Sindaco _____